



TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE LAVORO

VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE

COLLEGAMENTO DA REMOTO

R.G. 103/2023

Oggi 12/07/2023 ad ore 9 innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini sono comparsi mediante collegamento da remoto tramite piattaforma *Teams*:

per parte ricorrente l'avv. Veronica Ascolese

per parte resistente l'avv. Lo Guarro

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

La difesa di parte ricorrente si riporta a quanto dedotto in ricorso e richiama la recente sentenza della Cassazione 17223/2023 del 15.6.2023, depositata telematicamente.

La difesa di parte resistente si richiama alla memoria difensiva già in atti. Fa presente che qualche giorno fa la Corte d'Appello di Venezia ha accolto il ricorso dell'amministrazione su una sentenza del Tribunale di Padova. La sentenza della Cassazione prodotta, si focalizza su un singolo aspetto. E' stato prodotto un diploma ritenuto invalido in quel giudizio; in questo caso non c'è un diploma prodotto. Anche la pronuncia del TAR richiamata, non affronta la questione dell'assenza di un diploma di qualifica. Rimane la carenza documentale: i diplomi non tollerano documentazione fungibile alternativa. In secondo luogo, si osserva che lo stesso USR Campania hanno comunicato la non validità del titolo per ragioni di carattere ordinamentale, ossia la non



competenza di emettere questi diplomi. Osserva infine che l'ufficio scolastico non può non tenere conto del mancato riconoscimento della validità del titolo.

La difesa di parte ricorrente, ribadisce il punto 2.7 della sentenza della Cassazione.

Il giudice si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, il giudice,

sentite le difese,

viste le conclusioni rassegnate in ricorso e l'istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.;

viste le osservazioni e le eccezioni sollevate dal Ministero resistente in merito all'integrazione del contraddittorio;

considerato che se la decisione non può che essere pronunciata nei confronti di più parti, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e comunque considerato che se il giudice lo ritiene opportuno, su istanza di parte o d'ufficio (artt. 106 e 107 c.p.c.), ordina l'integrazione del contraddittorio (senza alcuna conseguenza sull'ammissibilità o procedibilità della domanda inizialmente formulata dalla parte ricorrente);

rilevato peraltro che le stesse parti concordano sostanzialmente nella necessità di notificare gli atti introduttivi del presente giudizio a tutti i controinteressati;

rilevato che, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità da ultimo richiamata da parte ricorrente, appare comunque necessario procedere all'integrazione del contraddittorio poiché la pronuncia resa in questa sede incide sulla tutela dei diritti soggettivi degli altri candidati inseriti nelle graduatorie coinvolgendo necessariamente la loro posizione e facendo stato anche nei loro confronti, con ogni conseguenza sul piano delle tutele applicabili;



rilevato che la ricorrente chiede, tra l'altro, previa disapplicazione dei provvedimenti del dirigente scolastico di depennamento per carenza di titolo idoneo, il reinserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia Ata per il triennio 2021/2023 e nelle graduatorie permanenti provinciali di Verona e il riconoscimento al punteggio che avrebbe conseguito se non fosse stata depennata dalle graduatorie (decreti 30.7.2021 e 8.7.2021) fino alla definizione del giudizio (introdotto con ricorso depositato il 23.1.2023);

ritenuto che l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe consentire alla ricorrente di sopravanzare gli altri candidati nelle graduatorie d'Istituto e inoltre (secondo quanto prospettato) di conseguire l'anzianità di servizio minima per inserirsi nelle prossime graduatorie permanenti del personale ATA, c.d. 24 mesi, volte ad ottenere incarichi retribuiti a tempo determinato (e nel caso delle graduatorie permanenti, anche l'immissione in ruolo) nel profilo di collaboratore scolastico e quindi si andrebbe ad incidere direttamente sulle posizioni degli altri candidati inseriti nelle graduatorie d'istituto 2021/24 (presso le quali la ricorrente era inserita) e dai candidati inseriti nelle graduatorie permanenti, i quali - senza essere convenuti in contraddittorio - potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento delle domande giudiziali;

ritenuto pertanto che nel caso di specie i controinteressati devono essere identificati nei candidati inseriti nelle graduatorie di istituto per il triennio 2021/2024 (e non 2018/2021), nonché nei confronti dei candidati inseriti nelle graduatorie permanenti del personale ATA per la provincia di Verona;

ritenuto che, stante il numero e la difficoltà di identificare i destinatari (in ragione della natura e del funzionamento delle graduatorie interessate), la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. richieda tempi incompatibili con l'esigenza di celerità connessa alla natura dei diritti per cui si chiede tutela nel presente giudizio e che risulta più idonea la pubblicazione degli atti sul sito internet , che dovrà avvenire per un periodo non inferiore a 30 giorni, potendo



ragionevolmente ritenersi maggiormente probabile che i potenziali convenuti prendano visione di quanto pubblicato in rete sul sito istituzionale dell'amministrazione piuttosto che sulla G.U;

PQM

ordina l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e autorizza ex art. 151 c.p.c. la notifica del ricorso introduttivo, della memoria di costituzione e del presente verbale, nei confronti di tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto (c.d III fascia) per il triennio 2021/2024 personale ATA profilo collaboratore scolastico, in cui era inserita la ricorrente a seguito di domanda presentata alla scuola capofila IC VR 05 Santa Lucia e nella graduatoria provinciale permanente di Verona - profilo collaboratore scolastico (c.d I fascia o 24 mesi) a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed in particolare nel sito dell' AT Verona nell'area tematica a ciò demandata e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica, a cura della parte ricorrente che dovrà provvedere alla relativa richiesta entro il termine perentorio del 31.7.2023;

rinvia per la discussione all'udienza del **10.10.2023 ore 11:30** che si terrà da remoto al seguente link [Partecipa alla riunione di Microsoft Teams](#)

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice dà lettura del verbale di udienza

IL GIUDICE

Dott. Alessandro Gasparini

